

# FAQ - Direzione lavori e coronavirus

## 1. Quali sono gli obblighi della direzione lavori in relazione al coronavirus nei confronti dei propri committenti?

Gli obblighi di informazione e consulenza sussistono ovviamente anche in relazione alle misure correlate all'Ordinanza COVID-19. In particolare:

- La direzione lavori deve informare immediatamente i committenti circa i provvedimenti dell'autorità e le relative conseguenze.
- Deve essere tutelato anche l'obbligo di informazione sui costi, tra cui rientra l'indicazione delle possibili conseguenze in termini di costi. Anche l'informazione relativa all'impossibilità di stimare attualmente le conseguenze finanziarie è un'informazione valida.
- Occorre informare anche circa l'onere aggiuntivo che la direzione lavori deve sostenere per la riorganizzazione, il coordinamento, ecc. L'entità di queste spese aggiuntive, dipende in particolare dal modello di retribuzione concordato.
- Occorre informare anche circa le conseguenze sulle tempistiche. In tal senso può essere utile anche l'informazione secondo cui le conseguenze sulle tempistiche non sono prevedibili.

In caso di chiusura del cantiere (sia per misura statale sia per assenza degli imprenditori dal cantiere), la direzione lavori informa il committente. La direzione lavori fornisce una consulenza al committente in merito alle possibilità di azione generalmente disponibili. Per consulenze giuridiche approfondite, si rimanda il committente a giuristi specializzati.

## 2. Doveri della direzione lavori nei confronti degli imprenditori sul cantiere.

In qualità di rappresentante del committente, la direzione lavori è tenuta a comunicare con gli imprenditori e i fornitori del committente. Gestisce, coordina e supervisiona i lavori in cantiere.

La direzione lavori ha ovviamente il ruolo di «datore di lavoro» in relazione ai propri collaboratori. Sui cantieri i datori di lavoro hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente e di informare i rispettivi lavoratori circa i pericoli e le misure per eliminarli. Da questo obbligo di coordinamento deriva un determinato obbligo di provvedere anche alla sicurezza sul lavoro dei collaboratori di altri imprenditori. Determinanti per gli obblighi della direzione lavori, tuttavia, sono anche gli obblighi contrattuali concordati concretamente.

La direzione lavori deve supportare gli imprenditori edili nelle necessarie misure di protezione: in linea di principio non sussiste alcun obbligo di controllo del rispetto delle regole di sicurezza da parte di datori di lavoro di altre imprese. Ma in veste di progettisti o direttori lavori occorre fare presente o segnalare rischi per la sicurezza e violazioni delle regole di sicurezza, a condizione che vengano rilevate all'atto dell'erogazione della propria prestazione contrattuale. Se la direzione lavori rileva violazioni delle misure di prevenzione ai sensi della «Lista di controllo per cantieri» della SECO (19.03.20), deve segnalarle agli imprenditori e richiederne la rigorosa osservanza.



Un'eventuale chiusura dei cantieri viene coordinata dalla direzione lavori con gli imprenditori (in particolare in termini di prevenzione di danni, perdita di materiale, limitazioni di accesso, ecc.). All'occorrenza è necessario adottare provvedimenti supplementari. Qualora il contratto del direttore lavori o del progettista preveda prestazioni aggiuntive non coperte, tali prestazioni devono essere offerte al committente e, se possibile, deve esserne richiesta l'approvazione preliminare.

### **3. La direzione lavori è responsabile del rispetto delle norme di tutela della salute sul cantiere previste dalla «Lista di controllo per cantieri» della SECO?**

La responsabilità è dei datori di lavoro non della direzione lavori (eccetto per i propri collaboratori). Tuttavia: i direttori dei lavori che rilevano che i lavoratori di imprenditori sul cantiere non rispettano le misure di prevenzione ai sensi della «Lista di controllo per cantieri» della SECO, devono segnalarlo alle imprese (diffida) e richiederne l'osservanza.

### **4. La direzione lavori deve richiedere a ogni lavoratore sul cantiere l'autocertificazione dell'osservanza delle disposizioni di tutela della salute della SSIC e verificarla?**

Spetta al rispettivo datore di lavoro rispettare i requisiti previsti della «Lista di controllo per cantieri». Il modulo pubblicato dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori «Autocertificazione per lavoratori» serve ai datori di lavoro come prova che i propri collaboratori sono stati adeguatamente informati e istruiti (come previsto dalla «Lista di controllo per cantieri»).

La direzione lavori non ha l'obbligo di controllare attivamente se tutti i datori di lavoro che operano su un cantiere rispettano i requisiti e se hanno informato e istruito i propri lavoratori secondo quanto prescritto dalle disposizioni.

Per tutelare gli interessi del committente (in particolare per prevenire una chiusura del cantiere da parte dell'autorità), la direzione lavori potrebbe tuttavia consigliare al committente di incaricarla anche di verificare attivamente il rispetto dei requisiti previsti dalla «Lista di controllo per cantieri» e, di conseguenza, evitare un controllo da parte dell'autorità (al fine di prevenire una chiusura del cantiere).

### **5. Ha senso che la OSC, come organizzazione della direzione lavori, metta a disposizione un proprio modulo per le direzioni lavori (analogamente alla SSIC)?**

Come accennato, il modulo della SSIC serve al singolo datore di lavoro per dimostrare che i collaboratori sono stati informati e istruiti conformemente alla «Lista di controllo per cantieri». I direttori dei lavori possono informare e istruire i propri collaboratori anche in altri modi (ad es. via e-mail).



Poiché è possibile che in un secondo momento (ad es. in un processo di responsabilità civile) sia necessario dimostrare che la direzione lavori (in qualità di datore di lavoro) abbia informato e istruito adeguatamente i propri collaboratori, si consiglia di fornire informazioni e istruzioni in una forma dimostrabile. A tale scopo è possibile utilizzare un modulo firmato dai collaboratori come quello della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori. Le informazioni e istruzioni possono essere fornite anche via e-mail, a condizione che sia possibile dimostrare che i collaboratori abbiano ricevuto tali informazioni e istruzioni (ad es. tramite una conferma di ricezione).

## 6. Il mio cantiere deve essere chiuso, se gli operai che devono eseguire i lavori non possono rispettare la distanza di 2 m?

«La distanza tra due persone sul posto di lavoro deve essere di almeno 2 metri. Se ciò non è possibile, il tempo di contatto deve essere il più breve possibile (massimo 15 minuti). Questa misura deve essere attuata dal datore di lavoro. La regola si applica anche se il lavoro deve essere svolto in coppia. Se ciò non è possibile, le procedure di lavoro devono essere modificate di conseguenza. In situazioni particolari può essere opportuno che i collaboratori indossino dispositivi di protezione come guanti, maschere o occhiali.» (estratto dalla «Lista di controllo per cantieri»).

La «Lista di controllo per cantieri» non stabilisce quindi che debba essere rispettata continuamente una distanza di 2 metri: per breve tempo la distanza può essere anche inferiore (max 15 minuti). E dove ciò non sia possibile, si può ovviare tramite l'uso di dispositivi di protezione.

Secondo l'art. 7d dell'Ordinanza 2 COVID-19 (21 marzo 2020) le autorità cantonali possono chiudere singoli cantieri se tali obblighi non vengono rispettati.

## 7. Quanto sono vincolanti i termini concordati che non possono essere rispettati a causa dell'inasprimento delle disposizioni dell'ordinanza?

Le prestazioni previste da contratto devono essere completate essenzialmente nei termini stabiliti. La sola circostanza secondo la quale il rispetto dei requisiti della «Lista di controllo per cantieri» comporta oneri aggiuntivi per l'imprenditore, non rappresenta di per sé un diritto di variazione dei tempi di costruzione.

Qualora, tuttavia, il rispetto dei requisiti della «Lista di controllo per cantieri» renda oggettivamente impossibile rispettare i termini concordati e venga a crearsi una situazione di ritardo involontario (se non è stata concordata la norma SIA 118), l'imprenditore non risponde per le conseguenze di tale situazione (secondo l'art. 103 cpv. 2 CO). Se è stata concordata la norma SIA 118, sussiste un diritto di proroga ai sensi dell'art. 96 della norma SIA 118, se l'esecuzione viene ritardata «senza alcuna responsabilità dell'imprenditore». La sola circostanza secondo la quale l'impresa costruttrice deve adeguarsi ai requisiti della «Lista di controllo per cantieri», non implica, però, che tutti i ritardi siano «involontari».



Nell'interesse generale sovraordinato (lotta contro l'epidemia) i committenti hanno tuttavia l'obbligo morale di non insistere sul rigoroso rispetto dei termini, anche nel caso in cui ciò possa essere effettivamente preteso da un punto di vista strettamente contrattuale. Vigè comunque sempre il principio di agire secondo liceità e correttezza e il divieto di abuso del diritto.

## **8. Le spese supplementari (a carico della direzione lavori/dei progettisti e/o degli imprenditori) correlate all'Ordinanza sul coronavirus (COVID-19) della Confederazione devono essere rimborsate dal committente (SIA 118, art. 59)?**

### **Direzione lavori/progettisti:**

La risposta della domanda dipende dal modello di retribuzione concordato. In caso di prezzo fisso (importo forfettario o onorario in base ai costi di costruzione), occorre valutare se e in che misura le prestazioni aggiuntive (quali riorganizzazione, coordinamento, ecc.) si discostano dall'estensione delle prestazioni concordate a causa di tali disposizioni dell'autorità.

A tale riguardo è difficile fornire delle risposte generalmente valide: il coordinamento degli imprenditori è una prestazione di base della direzione lavori (cfr. art. 4.3.52 SIA-103) che contempla quindi anche circostanze impreviste. D'altro canto nel catalogo dei regolamenti SIA si evince anche che, ad esempio, le «prestazioni supplementari in caso di fallimento di imprenditori o fornitori» sono una «prestazione da concordare in modo particolare», quindi si potrebbe sostenere che ciò dovrebbe essere valido anche per altri eventi imprevisti che sono per lo meno ugualmente restrittivi.

In ogni caso, è consigliabile che la direzione lavori e i progettisti illustrino preventivamente gli oneri aggiuntivi al committente e registrino internamente tali oneri in un modo che possa essere dimostrato in un momento successivo (ad es. registrazione esatta di chi ha fatto cosa e quando e perché tale onere aggiuntivo è legato alla pandemia o a misure amministrative corrispondenti).

### **Imprenditori:**

Se è stata convenuta la norma SIA 118, si applica l'art. 59:

L'imprenditore ha diritto a una retribuzione supplementare quando circostanze straordinarie, che erano impossibili da prevedere o sono state escluse dalle premesse contrattuali, impediscono o rendono particolarmente difficile l'esecuzione dell'opera. Per esempio allagamenti, sismi, tempeste, fughe di gas, temperatura sotterranea elevata, radioattività, misure restrittive dell'autorità, violazione della pace del lavoro.

Il diritto alla retribuzione supplementare sussiste anche se le «misure restrittive dell'autorità» in relazione a un rapporto contrattuale concreto complicano gli adempimenti dell'imprenditore in modo tale che tra la prestazione generale dell'imprenditore e la retribuzione contrattuale viene a crearsi un evidente squilibrio a carico dell'imprenditore talmente sproporzionato da rendere irragionevole per l'imprenditore eseguire l'opera secondo scienza e coscienza al prezzo fisso concordato contrattualmente (prezzo unitario, globale o forfettario). Anche la circostanza secondo la quale l'imprenditore subisce una perdita ingente, non significa necessariamente che sia presente un forte squilibrio.



Va poi osservato che una retribuzione supplementare ai sensi dell'art. 59 della norma SIA 118 (ma anche dell'art. 373 cpv. 2 CO) ha il solo scopo di rendere nuovamente ragionevole una prestazione diventata irragionevole. Pertanto, anche nei casi elencati nell'art. 59 della norma SIA 118, l'imprenditore non ha alcun diritto di pretendere l'assunzione da parte del committente di tutti i costi supplementari derivanti dalle «circostanze particolari».

Nei casi che rientrano nel regolamento speciale dell'art. 61 della norma SIA 118, non sussiste alcun diritto all'adeguamento della retribuzione.

### **9. I cantieri negli spazi pubblici (che nello specifico si occupano di costruzione di strade/giardini pubblici/oggetti del settore pubblico, come ad es. stazioni ferroviarie) sono soggetti al divieto di assembramento?**

Secondo l'art. 7c dell'Ordinanza 2 COVID-19 (aggiornata al 21 marzo 2020) sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi. «Negli assembramenti fino a cinque persone, queste devono mantenere le une dalle altre una distanza di almeno due metri.»

La prescrizione sulla distanza per cantieri e imprese dell'industria è la stessa: la distanza sul posto di lavoro deve essere di almeno 2 metri (e, ove ciò non fosse possibile, non deve durare più di 15 minuti) (cfr. «Lista di controllo per cantieri», versione 19.3.20).

Sui cantieri, a prescindere dal fatto che si trovino su suolo pubblico o meno, vale la «regola delle cinque persone» solo nei «locali per la pausa e nelle mense» (cfr. art. 7d cpv. 1 Ordinanza 2 COVID-19). Inoltre è necessario limitare il numero di persone per poter rispettare le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica relative all'igiene e al distanziamento sociale.

### **10. Le notifiche a carattere forfettario per ritardi sui termini dell'imprenditore (SIA 118, art. 95.2) sono valide o devono essere generalmente rifiutate?**

Il semplice fatto di dover rispettare i requisiti della «Lista di controllo per cantieri» (versione 19.3.20), non significa in ogni caso che debbano inevitabilmente verificarsi dei ritardi. Una ragionevole proroga dei tempi di costruzione ai sensi dell'art. 96 della norma SIA 118 può essere richiesta solo a condizione che sul rispettivo cantiere siano presenti compromissioni concrete e dimostrabili non imputabili all'imprenditore. Sono «responsabili del ritardo» anche compromissioni dovute al fatto che un imprenditore non adotta misure oggettivamente possibili che sono necessarie ai fini dell'osservanza delle raccomandazioni dell'UFSP (!), al fine di rispettare i termini concordati (art. 95 cpv. 2 SIA 118).



Sarebbe «responsabile del ritardo» segnatamente anche una sospensione dei lavori da parte delle autorità, qualora nell'ambito di controlli emerga che le raccomandazioni dell'UFSP non sono state rispettate, sebbene fosse oggettivamente possibile farlo (eventualmente mettendo in conto oneri aggiuntivi).

Come accennato, gli interessi sovraordinati di committenti privati e pubblici richiedono in genere un atteggiamento conciliante, anche se il rispetto dei termini potrebbe essere richiesto giuridicamente. Del resto, occorre sempre tenere presente il principio di agire secondo liceità e correttezza e il divieto di abuso del diritto.

**11. Come deve essere applicato l'art. 61 della norma SIA 118 in relazione alla messa a disposizione prolungata (ad es. installazione di cantiere/gru/uffici di cantiere)? Oppure viene soppresso dall'art. 59?**

L'art. 61 della norma SIA 118 ha la precedenza sull'art. 59. Tuttavia, l'art. 61 SIA 118 presuppone che il cantiere venga chiuso (quindi non solo ostacolato) per mancanza di manodopera o difficoltà di fornitura di materiali (quindi nello specifico non a causa di un'interruzione dei lavori disposta dall'autorità). Solo in questi casi non è prevista un'indennità supplementare ai sensi dell'art. 59 SIA 118.

Se la messa a disposizione delle installazioni di cantiere non è forfettaria ma viene retribuita a cadenza mensile, la messa a disposizione deve essere pagata tramite una retribuzione supplementare durante una ragionevole proroga dei tempi di costruzione (ai sensi dell'art. 96 SIA 118). Se al contrario è stata concordata una cifra forfettaria, un'indennità supplementare entra in gioco solo nel caso delle premesse restrittive dell'art. 59 SIA 118 (o art. 373 cpv. 2 CO).

**12. Come si procede con un imprenditore che ritira la propria squadra a causa delle (diffuse) «preoccupazioni relative al coronavirus»? Caso a): sono state concordate penalità convenzionali; caso b): non sono state concordate penalità convenzionali.**

Spetta alle autorità adottare misure per combattere un'epidemia. Gli imprenditori che adottano su base volontaria ulteriori misure rispetto a quanto disposto dalle autorità, non possono scaricare le conseguenze sui propri partner contrattuali.

Un imprenditore che ritira la propria squadra deve essere avvisato del fatto che deve rispondere per il proprio comportamento non conforme al contratto e che deve riprendere i lavori, ovviamente nel rispetto delle disposizioni della «Lista di controllo per cantieri».

Se l'imprenditore non ottempera a tale richiesta e mette a rischio il rispetto dei termini, il committente può proporgli un termine supplementare alla cui scadenza può recedere dal contratto (art. 366 cpv. 1



CO). Il discorso è diverso, naturalmente, se l'imprenditore è in grado di dimostrare che è per lui oggettivamente impossibile proseguire i lavori nel rispetto delle disposizioni della «Lista di controllo per cantieri».

A tale riguardo non si fa alcuna distinzione tra i casi per i quali è stata concordata una penalità convenzionale e quelli senza penalità convenzionale.

Breve accenno alla penalità convenzionale: una penalità convenzionale per ritardo deve essere pretesa entro e non oltre la consegna/il collaudo (in ritardo) (art. 160 cpv. 2 CO).

### **13. Come si procede con collaboratori, colleghi, imprenditori i quali, malgrado appartengano al gruppo a rischio, non sospendono il lavoro o non ricorrono all'home office?**

I collaboratori che fanno parte di un gruppo a rischio possono essere impiegati solo ed esclusivamente tramite «home office». Tuttavia, l'art. 10c dell'Ordinanza 2 COVID-19 (aggiornata al 21 marzo 2020) prevede solo che i datori di lavoro «permettano ai lavoratori particolarmente a rischio

di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi». Secondo questa formulazione non è vietato che una persona facente parte di un gruppo a rischio lavori nel proprio consueto posto di lavoro, se lo vuole, sebbene sia possibile lavorare tramite «home office».

Tuttavia il datore di lavoro potrebbe trovarsi in una situazione particolarmente delicata, qualora questo lavoratore venga contagiato sul posto di lavoro e muoia a causa della malattia. Probabilmente dovrà difendersi in tribunale dalle accuse di responsabilità.

In genere, quindi, è consigliabile invitare i lavoratori a rischio in modo dimostrabile (ovvero per iscritto) a lavorare da casa o (se l'«home office» non è possibile) a sospendere il lavoro (congedo con continuazione del pagamento dello stipendio ai sensi dell'art. 10c lett. 3 Ordinanza 2 COVID-19).

In determinati casi, la presenza sul consueto posto di lavoro anche di lavoratori a rischio può risultare ovviamente del tutto giustificata, qualora la loro situazione lavorativa a casa risulti più pericolosa (ad es. per famiglia molto numerosa e mancanza di luoghi adatti) rispetto a un ufficio quasi completamente vuoto. Tali regole speciali devono essere stabilite in modo dimostrabile di comune accordo con il lavoratore a rischio indicando i motivi specifici.

Talvolta emergono difficoltà con persone delle quali il datore di lavoro presume che appartengano a un gruppo a rischio (ad es. ipertensione) ma non ne è sicuro. Tali persone dovrebbero essere avvisate in modo dimostrabile (ovvero per iscritto) del fatto che, qualora appartengano a un gruppo a rischio, devono obbligatoriamente lavorare da casa. Il fatto che tali persone non lavorino da casa, permette di ritenere, in mancanza di informazioni certe sul loro stato di salute, che non si considerano facenti parte di un gruppo a rischio.

### **14. L'esclusione degli art. 58 e 59 della SIA 118 e dell'art. 373 cpv. 2 CO dal contratto di appalto con l'imprenditore vale anche per il caso del «coronavirus»? L'imprenditore ha comunque diritto a una retribuzione supplementare?**

Sì, l'esclusione vale anche per il coronavirus. Pertanto, in casi come questo l'imprenditore non ha diritto a una retribuzione supplementare.



**USIC**

Union Suisse des Sociétés d'Ingénieurs-Conseils  
Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmen  
Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria  
Swiss Association of Consulting Engineers

**sia**

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein  
société suisse des ingénieurs et des architectes  
società svizzera degli ingegneri e degli architetti  
swiss society of engineers and architects



OSB Organisation Bauleitung Schweiz  
OSB Organisation Suisse de Direction des Travaux  
OSB Organizzazione Svizzera Direzione Lavori  
OSB Organizažijn Svizra da Direcziun da construcziun

**15. L'imprenditore deve rivendicare eventuali diritti oppure sussistono diritti automatici che le la direzione lavori dovrebbe «gestire attivamente» o «respingere»?**

L'imprenditore deve rivendicare eventuali diritti a ricevere un'indennità supplementare ai sensi dell'art. 59 SIA 118 (art. 59 cpv. 3 in combinazione con l'art. 25 SIA 118 e l'art. 365 cpv. 3 CO), e deve dare avviso anche a un diritto di ragionevole proroga dei tempi di costruzione prevista dall'art. 96 cpv. 1 SIA 118 ai sensi dell'art. 25 SIA 118 (e anche dell'art. 365 cpv. 3 CO).